

# Regolamenti per il danneggiamento o la perdita dell'oggetto di noleggio („Rental Protection Plan“)



La presente versione italiana ha una funzione puramente informativa. Possono essere avanzati diritti solo in conformità al testo tedesco sul retro del contratto di locazione. In caso di contraddittorietà tra la presente traduzione e il testo contenuto nel contratto di locazione, prevale quest'ultimo.

Il rapporto tra il Locatario e l'azienda Boels Rental AG in qualità di Locatore è disciplinato dal contratto di locazione stampato sul retro, il quale si basa sulle Condizioni generali di noleggio di Boels Rental AG. Tali Condizioni verranno consegnate al Locatario al momento della stipula del contratto di locazione e, su richiesta, è possibile rilasciarne una seconda copia. Le Condizioni di noleggio possono inoltre essere consultate o scaricate dal sito web [www.boels.com](http://www.boels.com).

Ai sensi degli articoli 5 e 8-15 delle Condizioni generali di noleggio, il Locatario è responsabile di eventuali danni subiti dall'oggetto di noleggio o della perdita dell'oggetto di noleggio (inclusi i relativi componenti e accessori) per tutta la durata del contratto di locazione. Ai sensi dei regolamenti riportati di seguito, il Locatario può tuttavia avvalersi di una Limitazione della responsabilità (A/B).

I danni non coperti sono a carico del Locatario. In questi casi, si applicano invariabilmente le Condizioni generali di noleggio di Boels Rental AG.

## I. CONDIZIONI GENERALI relative alla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e alla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B

### I.1. Locatore

Quando il testo fa riferimento al "Locatore" o a "Boels Rental AG" è da intendersi l'azienda Boels Rental AG e/o le società connesse.

### I.2. Ambito della copertura

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B offrono copertura per sinistri occorsi in Svizzera, Germania e Austria. La Limitazione della responsabilità A e la Limitazione della responsabilità B offrono copertura per sinistri occorsi in Italia non oltre i 100 Km di distanza dalla frontiera svizzera.

### I.3. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Locatario è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 8-12 e 14 delle Condizioni generali di noleggio, in particolare è tenuto a:

- I.3.1 segnalare immediatamente i danni al Locatore per iscritto e inoltre, in base alle possibilità, via contatto telefonico o mediante fax;
- I.3.2 denunciare immediatamente i danni per furto, furto con effrazione o rapina presso la stazione di polizia competente, presentando un elenco degli oggetti rubati;
- I.3.3 prevenire o ridurre al minimo i danni per quanto possibile;
- I.3.4 fornire in ogni caso una piena collaborazione all'evasione del sinistro e ad astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere al Locatore. Ciò implica in particolare concedere al Locatore, su sua richiesta ed entro limiti ragionevoli, la possibilità di indagare le cause, l'andamento degli eventi e la gravità del danno, fornire allo stesso ogni informazione - su richiesta per iscritto - che possa essere utile e accludere i documenti giustificativi richiesti, non intervenire sulla situazione di sussistenza del danno fino all'ispezione da parte del Locatore, salvo qualora:
  - la continuazione delle attività aziendali o motivi di sicurezza richiedano un intervento, oppure
  - gli interventi riducano con tutta probabilità l'ammontare dei danni, oppure
  - il Locatore abbia concesso un'autorizzazione scritta, oppure
  - l'ispezione non abbia avuto luogo immediatamente e comunque più tardi di 3 giorni lavorativi da decorrere dalla notifica del danno; qualora sulla base delle ragioni sopra descritte non sia possibile lasciare inalterata la situazione di sussistenza del danno, in ogni caso il Locatario è tenuto a conservare i componenti danneggiati fino al momento dell'ispezione da parte del Locatore.

### I.4. Determinazione del danno

Nel caso in cui la determinazione del danno non avvenga di comune accordo, il Locatore si riserva il diritto di nominare un perito indipendente incaricato di determinare il danno. Il Locatario è autorizzato a richiedere una procedura peritale mediante dichiarazione unilaterale nei confronti del Locatore. In merito alla procedura peritale si applica quanto segue:

- La nomina del perito ha luogo per iscritto. Il Locatario è autorizzato a sollevare obiezioni contro la persona del perito entro un termine adeguato.
- I costi della perizia sono a carico del Locatario.

### I.5. Causa del danno

L'onere della prova gravante sul Locatore si limita alla dimostrazione che le condizioni dell'oggetto di noleggio al momento della consegna sono idonee. Qualora l'oggetto di noleggio si trovi in custodia presso il Locatario, quest'ultimo è tenuto a dimostrare pienamente la propria mancanza di colpa e responsabilità in merito al danno.

### I.6. Portata della copertura

I danni imputabili a grave negligenza o a dolo da parte del Locatario non sono coperti. In questi casi non si applica la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e/o B.

### I.7. Periodo di validità

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e/o B è in vigore esclusivamente per il periodo menzionato nel contratto di locazione tra il Locatore e il Locatario come periodo di locazione.

### I.8. Definizioni

- Con il termine incendio si intende un fuoco che si è sviluppato non da un fornello idoneo o da questo sì è diffuso propagandosi con forza propria.
- La fulminazione indica la caduta diretta di un fulmine su oggetti.
- L'esplosione è un'improvvisa liberazione di energia causata dall'espansione di gas o vapori.

### I.9. Sussidiarietà della Limitazione della responsabilità A e/o B

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e/o B non si applica, se il Locatario ha diritto a un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo - sia che sia stato sottoscritto da quest'ultimo che da altri. Il contratto sopra menzionato ha la priorità sul contratto presente.

### I.10. Ulteriori disposizioni

Qualora venga sottoscritta la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A e/o B, questa ha la precedenza sulle Condizioni generali di noleggio. Le ulteriori condizioni rimangono in vigore.

## A. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A (PER DANNI ESCLUSI INCENDIO/FULMINAZIONE/ESPLOSIONE/FURTO/EFFRAZIONE)

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A copre qualsiasi danno imprevisto subito dall'oggetto di noleggio salvo danni provocati da incendio, fulminazione, esplosione, furto ed effrazione.

Per imprevisti si intendono danni che il Locatario o i suoi rappresentanti non hanno previsto tempestivamente né potevano prevedere sulla base delle conoscenze specialistiche richieste per l'attività eseguita durante l'esercizio. Non sono coperti tutti i danni attribuibili ad atti di grave negligenza o dolo a opera del Locatario o di terzi ai quali è stato affidato l'oggetto di noleggio.

Qualora il Locatario desideri avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A è tenuto al pagamento di un supplemento percentuale sul canone di locazione. Boels Rental AG è autorizzata a includere la stipula della Limitazione della responsabilità A come una condizione preliminare alla stipula del contratto di locazione.

### A.1. Ambito di applicazione

Si possono avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A tutti i locatari degli oggetti di noleggio forniti da Boels Rental AG („Locatore“).

### A.2. Oggetti di noleggio

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A si applica esclusivamente in riferimento all'oggetto di noleggio menzionato nel contratto di locazione nella riga dedicata alla Limitazione della responsabilità A.

### A.3. Condizioni per la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A entra in vigore solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- A.3.1. Il contratto sottoscritto dal Locatario è in vigore;
- A.3.2. Il Locatario ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi del contratto di locazione e in conformità alle Condizioni di noleggio (in particolare gli obblighi previsti dagli articoli 5 e 8-15 delle Condizioni generali di noleggio) come anche alle successive sezioni A.3.3 e A.3.4.
- A.3.3. Il Locatario ha osservato gli obblighi aggiuntivi espressamente menzionati nel contratto di locazione, come le eventuali misure preventive per la tutela dell'oggetto di noleggio;
- A.3.4. Si verifica inoltre una violazione degli obblighi, specialmente nei seguenti casi:
  - L'utilizzo dell'oggetto di noleggio per scopi non contemplati dal contratto, l'uso dell'oggetto di noleggio da parte di personale non (legittimamente) qualificato, manutenzione inadeguata (ad es. l'impiego di lubrificanti, combustibili, antigelo contraffatti), la messa fuori servizio dei sistemi di sicurezza, azioni che non rispettano le indicazioni del Locatore e/o del fabbricante e/o del manuale d'uso, il trasporto dell'oggetto di noleggio mediante un mezzo non idoneo o non immatricolato, transazioni che violano le disposizioni di legge.

### A.4. Esclusione della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A non offre copertura:

- A.4.1. qualora non si adempia uno degli obblighi sopra descritti (A.3.1.-3.4.);
- A.4.2. qualora i danni derivino da grave negligenza o dolo;
- A.4.3. nel caso della sub-locazione o la cessione non autorizzata a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte del Locatore;
- A.4.4. in caso di danni ai pneumatici;
- A.4.5. nel caso in cui i danni siano causati da forza maggiore, ad esempio catastrofi naturali, conflitti armati, guerra civile, insurrezioni, disordini interni, assalti terroristici, ribellioni, rivolte o energia nucleare.
- A.4.6. Qualora il Locatario non adempia uno degli obblighi al momento del verificarsi del sinistro (I.3), non può avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A.

### A.5. Franchigia

La franchigia prevista dalla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A dipende dal caso. Sul contratto di locazione viene menzionato a quale categoria (da 1 a 6) appartiene l'oggetto di noleggio. La relativa franchigia può essere desunta dalla tabella sottostante.

Franchigia in base alla categoria LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A	
Categoria	Franchigia
1	CHF 25
2	CHF 200
3	CHF 450
4	CHF 850
5	CHF 2.750
6	CHF 5.500

La franchigia si riferisce a ogni singolo oggetto di noleggio.

Qualora nel contratto di locazione in riferimento alla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A non venga menzionata la categoria di franchigia di uno o più articoli, si assume che gli articoli appartengano alla categoria 6.

## B. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B (INCENDIO/FULMINAZIONE/ESPLOSIONE/FURTO/EFFRAZIONE)

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A (per danni esclusi incendio/fulminazione/esplosione/furto/effrazione) può essere estesa sottoscrivendo la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B (incendio/fulminazione/esplosione/furto/effrazione).

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B si applica in conformità alle seguenti disposizioni e/o limitazioni per danni derivanti dal furto dell'oggetto di noleggio e danni subiti dallo stesso o da un suo componente in seguito a incendio, fulminazione, esplosione, furto o effrazione.

Qualora il Locatario desideri avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B è tenuto al pagamento di un supplemento percentuale sul

canone di locazione. Boels Rental AG è autorizzata a includere la stipula della Limitazione della responsabilità B come una condizione preliminare alla stipula del contratto di locazione. In alternativa, al momento della conclusione del contratto, il Locatario può presentare la polizza di un'assicurazione autonomamente stipulata, dalla quale si evince che gli articoli noleggiati da Boels Rental AG godono di una sufficiente copertura.

### B.1. Ambito di applicazione

È possibile avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B esclusivamente in caso di locazioni industriali. La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B copre i danni provocati da incendio, furto ed effrazione.

### B.2. Oggetti di noleggio

La limitazione della responsabilità B si applica esclusivamente in riferimento all'oggetto di noleggio menzionato nel contratto di locazione nella riga dedicata alla Limitazione della responsabilità B.

### B.3. Condizioni per la LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B

- B.3.1. La condizione alla base dell'applicabilità della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B è che il contratto sottoscritto dal Locatario sia in vigore;
- B.3.2. Il Locatario ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi del contratto di locazione e in conformità delle Condizioni contrattuali (in particolare agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 8-15 delle Condizioni generali di noleggio) come anche alle successive sezioni B.3.3, B.3.4 e B.3.5.
- B.3.3. Il furto ai sensi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B si limita al furto con effrazione e alla sottrazione di un oggetto assicurato. Il furto con effrazione ha luogo in particolare quando il ladro irrompe, entra o si introduce per mezzo di una chiave falsa o di un altro strumento in un ambiente di un edificio; forza una chiusura in un ambiente di un edificio o utilizza una chiave falsa o un altro strumento per aprirla; sottrae oggetti da un ambiente chiuso di un edificio, dopo essersi introdotto furtivamente o essersi nascosto nell'edificio;
- B.3.4. Il Locatario è tenuto in particolare a proteggere l'oggetto di noleggio da furto e uso non autorizzato da parte di terzi. Nella misura in cui l'oggetto di noleggio non viene utilizzato, deve essere tenuto sotto chiave e i veicoli, inclusi tutti i componenti, devono essere chiusi a chiave. Se possibile, i macchinari devono essere dotati di un lucchetto.
- B.3.5. Condizioni speciali
- B.3.5.1. Gli utensili a mano non devono essere lasciati incustoditi, devono essere conservati in un ambiente chiuso e lontani dalla vista di terzi;
- B.3.5.2. Per le torri di illuminazione, i generatori, i compressori, i ponteggi (su ruote) smontati è prevista una limitazione della copertura, in base alla quale è coperto solo il danno per furto di un oggetto che si trovava in un edificio adeguatamente chiuso o in un'area adeguatamente chiusa di un edificio; l'edificio in questione non deve essere un ufficio o uno sgabuzzino del cantiere.

### B.4. Esclusione della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B

La LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ A non offre copertura:

- B.4.1. qualora il furto o l'incendio siano la conseguenza certa o intenzionale di un'azione o una mancata azione imputabile al Locatario;
- B.4.2. qualora non si adempia uno degli obblighi sopra descritti (B.3.1.-3.4.);
- B.4.2. qualora i danni sussistano in conseguenza di grave negligenza o dolo;
- B.4.4. nel caso della sub-locazione o la cessione non autorizzata a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte del Locatore;
- B.4.5. nel caso in cui i danni siano causati da forza maggiore, ad esempio catastrofi naturali, conflitti armati, guerra civile, insurrezioni, disordini interni, assalti terroristici, ribellioni, rivolte o energia nucleare.
- B.4.6. Qualora il Locatario non adempia uno degli obblighi al momento del verificarsi del sinistro (I.3), non è consentito avvalersi della LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B.

### B.5. Franchigia

Per la copertura di uno dei danni previsti dalla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B, il Locatario è tenuto a farsi carico di una franchigia. La franchigia si basa su una percentuale del valore giornaliero dell'oggetto di noleggio fino a un dato importo massimo (categorie da 1 a 5) o a un importo forfettario (categoria 6), il cui importo è stabilito in base all'appartenenza a una delle categorie (da 1 a 6). Nel contratto di locazione è menzionata la categoria di appartenenza dell'oggetto di noleggio. La relativa franchigia può essere desunta dalla tabella sottostante:

Franchigia in base alla categoria LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B		
Categoria	Franchigia	Limite max
1	20% del valore giornaliero	CHF 225
2	20% del valore giornaliero	CHF 1.100
3	20% del valore giornaliero	CHF 1.650
4	20% del valore giornaliero	CHF 3.500
5	20% del valore giornaliero	CHF 5.500
6	CHF 5.500	

La franchigia si riferisce a ogni singolo oggetto di noleggio. Per valore giornaliero si intende il valore giornaliero dell'oggetto di noleggio complessivo.

Qualora nel contratto di locazione in riferimento alla LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ B non venga menzionata la categoria di franchigia di uno o più articoli, si assume che gli articoli appartengano alla categoria 6.